



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) 1296/2013;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, il quale stabilisce che *al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l’attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all’attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse finanziarie nazionali e comunitarie, nonché di favorire l’integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l’Agenzia per la coesione territoriale è soppressa e l’esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 24-*bis*, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2023, di soppressione dell’Agenzia per la coesione territoriale e trasferimento delle relative funzioni al nuovo Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri a decorrere dal 1° dicembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 22 novembre 2023 relativo all’organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, registrato dalla Corte dei conti il 29 novembre 2023 con n. 3071;

VISTA la decisione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 con la quale la Commissione europea ha adottato l’Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 che definisce la strategia e le priorità di ogni Stato



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

VISTA la decisione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023 con la quale la Commissione europea ha adottato il “Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027”;

VISTA l'operazione denominata “1.1.2 Assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari” a valere sulla Priorità 1 del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021- 2027 (di seguito anche PN CapCoe);

VISTI i Piani di Azione Regionali (PAR) elaborati con le 7 Regioni meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) che hanno confermato la necessità di procedere mediante assunzioni di personale aggiuntivo negli organici degli enti territoriali (oltre che delle Regioni) mediante concorso nazionale a partire dai profili professionali richiesti;

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 268 del 16 novembre 2023, e nello specifico l'articolo 19, rubricato “*Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 19, così come modificato dall'art. 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede che “*a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le predette amministrazioni, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente”;

VISTO il comma 2 del citato articolo 19, il quale prevede che *“Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione”;*

VISTO il successivo comma 3, il quale stabilisce che *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1”;*

VISTO il comma 4 del citato articolo 19, il quale prevede che *“Al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità e la titolarità del citato Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027, il reclutamento del personale di cui al comma 1 è effettuato, attraverso una o più procedure per esami, dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'art. 35, comma 5, del D.lgs 165/2001, la quale adotta*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. [...];

VISTO il comma 5 che prevede che *“L’assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva con il concorso avviene in conformità ai criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3”*;

VISTO il comma 6 che prevede per i vincitori del concorso pubblico la frequentazione di un corso di formazione sulle politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi;

VISTO il comma 8 che dispone che agli oneri derivanti dalle assunzioni si provvederà con risorse a valere sul PN Capacità per la Coesione 2021-2027 fino al 31 dicembre 2029 e successivamente dal 1° gennaio 2030 con risorse finanziarie nazionali meglio specificate nel medesimo comma;

VISTO il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, che all’art. 12 ha provveduto ad aggiornare gli oneri quantificati all’art. 19, commi 3 e 8, del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124;

VISTO il decreto n. 607 del 21 novembre 2023 del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale di approvazione dell’Avviso di manifestazione d’interesse – coi relativi allegati - finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito del PN Capacità per la Coesione - <https://politichecoesione.governo.it> <http://www.capcoe.gov.it>;

VISTA la procedura di cui all’Avviso di manifestazione di interesse con i relativi allegati, avviata con decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 607 del 21 novembre 2023;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli:

- articolo 1 “finalità e ambito di applicazione”, punto 5: *“La ripartizione del personale da assumersi tra regioni, enti locali (Comuni e Unioni di Comuni), città metropolitane e province avverrà secondo le modalità individuate dal DPCM di cui al successivo punto 7 del presente articolo, con l’obiettivo di contribuire ad una significativa accelerazione degli investimenti*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

finanziati attraverso i fondi europei per la politica di coesione, in coerenza con quanto previsto dal PN CapCoe. Per permettere la successiva ripartizione delle risorse finanziarie e delle unità di personale secondo i criteri stabiliti dal DPCM di cui al successivo punto 7, nell'ambito della manifestazione di interesse, ciascuna amministrazione proponente dovrà indicare [...]:

- il personale impiegato per la gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati dalle risorse delle politiche di coesione;

- il proprio interesse al reclutamento di unità di personale a tempo indeterminato nell'ambito della propria dotazione organica;

- il numero di unità di personale richiesto e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione degli investimenti e progetti della politica di coesione europea, in ordine di priorità (...);

punto 7: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse, saranno definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale (...);

punto 11: "Tutte le manifestazioni di interesse pervenute, incluse quelle che non beneficeranno delle assunzioni secondo i criteri stabiliti dal DPCM, saranno pubblicate sul sito del Dipartimento e del CapCoe ai sensi del D.lgs 33/2013 in uno o più elenchi che avranno validità per l'intero ciclo di Programmazione";

- articolo 5 "soggetti ammissibili", punto 4: "Le assunzioni a beneficio delle summenzionate amministrazioni saranno complessivamente 2.129 unità e la ripartizione del numero di assunzioni in favore degli enti richiedenti avverrà sulla base dei criteri stabiliti dal DPCM, che definirà le tipologie ed il numero di professionalità richieste - totali e per ciascun territorio regionale - da mettere a bando con il concorso per il reclutamento del personale.";



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- articolo 7 “ricevibilità, ammissibilità e selezione delle domande e dei destinatari” che prevede che la selezione degli enti avvenga tramite due macrofasi: la prima, consistente nella definizione degli elenchi preliminari generali in base alle disponibilità in organico dichiarate dagli enti, delle unità di personale richieste con i relativi profili professionali in coerenza con l’attuazione della politica di coesione europea; la seconda fase, consistente nella ripartizione del personale secondo quanto indicato nel presente decreto, che definisce le unità di personale assegnate e da assumere per ciascuna regione, provincia, città metropolitana, e per i comuni ed unioni dei comuni, e i relativi profili professionali richiesti, nel rispetto dei principi orizzontali di cui agli artt. 9 e 73 del regolamento (UE) 2021/1060: principio di non discriminazione, trasparenza, accessibilità per le persone con disabilità, parità di genere, sviluppo sostenibile e politica dell’Unione in materia ambientale e rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

- articolo 10 “esame e approvazione delle domande di adesione”, punto 7, il quale dispone che “*Il Dipartimento provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale secondo gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, dell’elenco degli enti che, sulla base dei criteri definiti dal DPCM, risulteranno assegnatari delle risorse e assumeranno il personale all’esito del Concorso di cui all’art. 4, par. 3, del presente Avviso*”; punto 8, che chiarisce: “*Il Dipartimento, in ragione di eventuali ritardi, rinunce, revoche, inadempimenti e conseguente necessità di scorrimento, potrà procedere alla modifica degli elenchi definitivi di ripartizione del personale di cui al DPCM*”;

VISTO l’elenco delle domande di adesione pervenute tramite la piattaforma accessibile all’indirizzo <http://portaleavvisi.capcoe.gov.it> entro i termini previsti dall’Avviso citato;

VISTA la suddivisione delle domande in base alla categoria di enti territoriali di cui all’art. 5 dell’Avviso ed i relativi elenchi preliminari e definitivi approvati rispettivamente con decreto direttoriale n. 8 del 18 aprile 2024 e con decreto direttoriale n. 13 del 31 maggio 2024, pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e sul sito del PN Capacità per la Coesione;

RITENUTO di dover definire i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTI i criteri finalizzati alla ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui alla ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, proposti nella seduta del 6 giugno 2024 dal Gruppo di lavoro "Assunzioni di personale pubblico" istituito in seno al Comitato di sorveglianza del PN Capacità per la Coesione;

VISTO il Contratto collettivo di lavoro relativo al comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri triennio 2016-2018;

VISTO il Contratto collettivo di lavoro relativo al comparto funzioni locali triennio 2019-2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SU PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al protocollo USG-0008403 in data 18 luglio 2024, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione espresso, con nota UL_FP 0000767, del 5 luglio 2024, a firma del Capo Ufficio legislativo d'ordine del Ministro, e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, espresso, con nota MEF -GAB prot. 31281, dell'11 luglio 2024, a firma del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, in data 27 giugno 2024, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la definizione dei criteri di riparto delle risorse umane e finanziarie afferenti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previste per il Rafforzamento della "Capacità amministrativa" degli enti territoriali finanziate nell'ambito del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Art. 1

1. In conformità al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e delle unità di personale per le amministrazioni individuate sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse di cui all'art. 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 124/2023, indicati nell'allegato 1.

2. Detti criteri, analiticamente riportati all'allegato 1, fanno riferimento a quanto dichiarato dagli enti nell'ambito della manifestazione di interesse ed a criteri oggettivi quali la dotazione FESR dei PR delle regioni interessate per il ciclo di programmazione 2021/2027, la popolazione residente nonché la capacità di spesa dei fondi strutturali riferita al ciclo 2014/2020 desunta dalla Banca Dati Unitaria delle politiche di coesione.

Art. 2

1. In ragione dei criteri riportati nell'allegato 1 e secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 7, comma 3, dell'Avviso per la manifestazione di interesse, sono indicate nelle tabelle riportate nell'allegato 2 il numero di unità di personale e le risorse complessive attribuite alle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni oltre che al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, da reclutare secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

Art. 3

1. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale e sul sito del PN Capacità per la Coesione, secondo gli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dell'elenco



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

degli enti che, sulla base dei criteri definiti dal presente decreto, risultano assegnatari delle risorse finanziarie e del numero di personale che assumeranno all'esito della procedura di reclutamento, come riportato all'allegato 2.

2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica, inoltre, con le medesime modalità, l'elenco degli enti che non beneficeranno delle assunzioni secondo i criteri stabiliti dal presente decreto, come riportato all'allegato 3.

3. I suddetti elenchi avranno validità per l'intero ciclo di programmazione 2021/2027.

4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione di eventuali ritardi, rinunce, revoche, inadempimenti e conseguente necessità di scorrimento, per garantire il raggiungimento dei target del PN Capacità per la Coesione, potrà procedere alla modifica degli elenchi definitivi di ripartizione del personale di cui al presente decreto, provvedendo alle revisioni delle tabelle e degli elenchi riportati agli allegati 2 e 3.

Art. 4

1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità del Programma Nazionale Capacità per la coesione 2021-2027, è autorizzato ad indire una o più procedure di reclutamento per l'assunzione in favore degli enti indicati all'allegato 2, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale vigente di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, secondo la ripartizione individuata nel suddetto allegato 2, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento.

2. Le assunzioni delle unità di personale di cui al precedente comma sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2025.

Art. 5

1. Gli enti destinatari indicati nell'allegato 2, una volta concluso l'iter concorsuale per l'assunzione del nuovo personale, sono obbligati a:

- procedere nei tempi richiesti dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, celermente e senza indugio, alla contrattualizzazione dei neoassunti;
- adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente necessarie alla gestione e utilizzo efficace dei fondi della politica di coesione europea fino al 31 dicembre 2029. A tal fine gli enti assegnatari sono tenuti ad individuare le modalità organizzative più opportune, anche ricorrendo alle convenzioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- garantire, anche mediante apposita clausola contrattuale, che fino al 31 dicembre 2029 il personale reclutato e ad essi assegnato non transiti ad altre pubbliche amministrazioni mediante procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né sia utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo;
- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di pubblico impiego;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- assicurare il rispetto delle condizioni poste dall'Autorità di gestione per PN Capacità per la Coesione per il monitoraggio e la corretta rendicontazione delle attività realizzate coerentemente con quanto previsto dal Programma;
- garantire la conservazione della documentazione pertinente relativa al personale assunto e all'impiego dello stesso personale per l'attuazione, gestione e rendicontazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione europea.

2. L'inosservanza degli obblighi summenzionati può comportare il mancato riconoscimento della quota afferente al PN Capacità per la Coesione delle risorse finanziarie assegnate ed indicate all'allegato 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

23 LUG. 2024

Alfredo Mantovano
Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 3406/2024
Roma, 29.07.2024
IL REVISORE
Micali

IL DIRIGENTE

S. S. 4.5.026